



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0008403/I Data: 02/05/2016 14:44
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per lo studio, la tutela e la valorizzazione della Lingua
Napoletana, dei dialetti e delle tradizioni popolari della Campania" Reg. Gen. 283**

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli

Depositata in data 22 aprile 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 02 MAG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

***"Norme per lo Studio, la Tutela e la Valorizzazione della Lingua
Napoletana, dei Dialetti e delle Tradizioni Popolari della Campania"***

Ad iniziativa del Consigliere regionale

Francesco Emilio Borrelli

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 283

Francesco Emilio Borrelli



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questa proposta di Legge vuol riprendere un discorso più volte interrotto – sul piano legislativo – che risponde all'esigenza che la Regione Campania salvaguardi il proprio patrimonio immateriale – fatto di tradizioni, espressioni linguistiche ed artistico-culturali – dal progressivo logoramento che esso subisce da decenni. Si tratta cioè di tutelare l'identità della Campania e di promuovere concrete azioni perché essa non sia più depauperata, bensì opportunamente valorizzata.

Lo stesso Statuto dell'Ente Regione, infatti, prevede al punto 'm' dell'articolo 8 che fra i suoi obiettivi ci sia anche *“la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali”*. Non può essere considerata solo un'affermazione di principio, in quanto lo stesso sviluppo della Campania – da un punto di vista economico-sociale oltre che culturale – dipende anche dalla sua capacità di salvaguardare questo importante ed originale patrimonio. Il riferimento alla difesa delle diversità linguistiche, poi, riconduce al principio per il quale una comunità si riconosce tale in base all'affermazione di un'identità che, a sua volta, è frutto di una variegata ma consolidata tradizione culturale. La valorizzazione delle 'diversità' non contrasta affatto con questo principio, in quanto la difesa del multiculturalismo come valore non elimina l'esigenza di riconoscersi nelle proprie particolarità, pur perseguendo l'apertura ad altre espressioni culturali e linguistiche.

L'impegno a contrastare le conseguenze devastanti di una globalizzazione che conduce sempre più ad un pensiero unico, ad un appiattimento culturale e ad una lingua standardizzata ha quindi bisogno di concretizzarsi in uno strumento legislativo che, nel prendere atto degli sforzi volontaristici e del lodevole impegno personale e collettivo di tanti soggetti, dia finalmente risposta a tale diffusa e sentita esigenza. Un'esigenza – è il caso di sottolinearlo – che non è assolutamente di stampo 'conservatore' (fermo restando che la conservazione, in materia di beni culturali, è un'azione necessaria), piuttosto profondamente progressista. Affermare l'identità di un popolo significa infatti restituire valore e dignità alle attività in cui esso si manifesta e, di conseguenza, rafforzarne la volontà di riscatto e di protagonismo sociale.

Con questa proposta di legge la Regione Campania intende far propri alcuni principi affermati a livello internazionale, con particolare riferimento alla *'Dichiarazione Universale sulla diversità culturale'* ed alla *'Carta Europea delle Lingue Regionali'* – entrambi richiamate nel testo della proposta. Nel primo documento - adottato nel 2001 dall'UNESCO - si ribadisce all'art. 3 che: *“La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente”* e, all'art. 5, che: *“Ognuno deve quindi avere la possibilità di esprimersi, di creare e diffondere le proprie opere nella lingua di sua scelta e, in particolare, nella lingua madre; ognuno ha diritto a una educazione e formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale, ognuno deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta, ed esercitarne le forme, nei limiti imposti dal rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.”* All'art. 7, infine, si conferma l'assenza di conflitto fra identità culturale e multiculturalismo, in quanto: *“... ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni*

W



Consiglio Regionale della Campania

culturali, ma si sviluppa a contatto con altre culture. Per questa ragione il patrimonio culturale, deve essere preservato in tutte le sue forme, valorizzato, e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità, e al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturale."

Il secondo documento richiamato, la *'Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie'*, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1992 – all'art. 7 sancisce i seguenti principi comuni in tale materia: "a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale; [...] c) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali o minoritarie allo scopo di salvaguardarle; d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e nella vita privata; [...] f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie in tutti gli stadi appropriati; g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area ove questa lingua è praticata, di apprendere, se lo desiderano; h) la promozione degli studi e delle ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o in stabilimenti equivalenti...". E' evidente che l'Ente regionale è il più idoneo a perseguire tali finalità, disponendo degli strumenti legislativi e finanziari idonei a salvaguardare il proprio patrimonio immateriale di cultura, lingua e tradizioni, ma anche a costituire istituzioni stabili ed autorevoli che possano promuoverne il valore e la diffusione.

Come si specifica nella proposta: "ai sensi della presente legge la Regione Campania assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua napoletana e la relativa produzione letteraria scritta e orale e tutte le altre espressioni artistiche, musicali e culturali che attengono al patrimonio identitario – materiale e spirituale - del popolo campano, nella sua specificità ed originalità.". Non si tratta di conferire importanza e decoro esclusivamente alla lingua napoletana ed alla sua già ricca e rinomata tradizione letteraria e musicale, ma di valorizzare anche le altre manifestazioni ed espressioni che fanno parte di quel prezioso patrimonio da difendere e promuovere. Quali siano questi beni culturali è esplicitato nell'art. 2 della P.d.L., mentre l'articolo seguente si sofferma sullo strumento principale di tale promozione, vale a dire sull'insegnamento della lingua e cultura napoletana, da intendersi non in senso restrittivo ed esclusivo, in quanto si auspica che tale attività educativo-didattica possa applicarsi anche ad altri idiomi parlati in Campania, facendone oggetto di conoscenza, approfondimento e sistemazione normativa, in nome del richiamato principio del diritto dei locutori di una lingua regionale o locale ad utilizzarla in forma orale e scritta, e quindi ad apprendere nel modo migliore e senza alcuna discriminazione.

I successivi articoli 4 e 5 vanno poi a precisare gli altri due strumenti di questa salvaguardia e promozione del patrimonio linguistico e culturale della Campania. Il primo è l'istituzione di un *Comitato Scientifico* misto, comprendente sia membri esperti in materia selezionati dal Consiglio Regionale sia una componente designata dal mondo accademico, attingendo ai propri docenti ma anche ad autorevoli studiosi e personalità esterne. Il secondo è un indispensabile *Centro Regionale di Documentazione e Studi sull'Identità Culturale della Campania*, con la finalità di farne il motore stesso di attività ed iniziative volte a tutelare, ma anche a coordinare e qualificare, il patrimonio culturale della nostra regione. Impedirne la perdita ed il deterioramento, infatti, richiede che si documentino opportunamente tutte le sue manifestazioni – a partire dalla salvaguardia della lingua napoletana – mediante la loro catalogazione e studio, l'avvio di ricerche linguistiche, etnografiche e socio-culturali e, soprattutto, assicurando ai cittadini la

W



Consiglio Regionale della Campania

fruizione dei materiali raccolti e la loro diffusione – anche con mezzi informatici – e l'organizzazione di iniziative promozionali rivolte al mondo della scuola e dell'università.

La presente proposta di legge ha preso ovviamente spunto dalle precedenti iniziative legislative in materia che si sono registrate in Regione Campania, a partire dal *testo unificato con titolo simile*, approvato dalla IV Commissione nel corso dell'VIII Legislatura (in data 14.10.2008) e dalla P.d.L. presentata nella IX (gennaio 2011), che però s'incentra in modo più specifico e particolare sulla *"Tutela e valorizzazione della lingua napoletana"*. Bisogna peraltro sottolineare che un grande apporto all'affermazione di questi principi ed alla concreta valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della Campania è venuto in questi anni da tante realtà associative non istituzionali e da esperienze di base nel campo della diffusione di tradizioni, valori ed espressioni dell'identità campana. Non si deve dimenticare neppure l'autorevole contributo dato a tale battaglia dall' *Istituto Linguistico Campano* – istituito dalla stessa Regione Campania con L.R. n. 6 del 24.02.1990 - con la finalità della *"protezione del patrimonio linguistico campano con l'immediato riguardo alle manifestazioni culturali in via d'estinzione mediante [...] la raccolta di documentazioni scritte o la registrazione di testimonianze parlate di cui si teme la dispersione o la perdita [...] e la promozione del patrimonio linguistico campano..."*.

Ebbene, è innegabile che in questi anni sia molto cresciuta la consapevolezza dell'importanza della tutela e valorizzazione di questi beni culturali e, soprattutto, che si è positivamente diffuso un nuovo interesse per la difesa della lingua napoletana da fenomeni che da un lato la ancorano ad una cultura subalterna, dall'altro la possano utilizzare strumentalmente solo per finalità commerciali o ne diffondano un uso scorretto lessicalmente e grammaticalmente, ma soprattutto ortograficamente. C'è quindi bisogno di uno strumento normativo idoneo ed autorevole per raccogliere l'eccellente lavoro finora fatto da tanti che hanno praticato e diffuso questa lingua e ne hanno difeso la dignità, mediante convegni, dibattiti, corsi e seminari, oltre che pubblicando – a stampa o *online* – i propri personali contributi allo sviluppo della cultura del ed in Napoletano. Vanno altresì apprezzati ed incoraggiati gli sforzi di coloro che hanno volontariamente percorso la strada dell'insegnamento anche nella scuola di base della lingua napoletana o che, in altre aree della regione, hanno reso i loro allievi partecipi della ricchezza espressiva dei vari dialetti regionali e delle loro caratteristiche. Occorre però uno sforzo congiunto perché dalle Istituzioni – *in primis* dalla Regione Campania – parta dopo tanti anni un segnale chiaro e concreto nel senso della salvaguardia di questo patrimonio socio-culturale, anche alla luce di una *"ecologia linguistica"* che valorizzi le diversità culturali come ricchezza e non limite da superare, dato già sottolineato negli anni '90 da associazioni ambientaliste come V.A.S. (Verdi Ambiente e Società) e da altre realtà di promozione culturale.

La presente proposta, dunque, s'inserisce nell'alveo delle precedenti per realizzare finalmente quell'auspicato quadro normativo ed istituzionale che, lungi dall'eliminare la vitalità e l'attivismo di tanti soggetti individuali e collettivi di base – offra loro uno strumento efficace per conseguire le comuni finalità di affermazione dell'identità culturale e linguistica della nostra regione.

Per la redazione del testo della proposta e della presente relazione ci si è avvalsi della preziosa esperienza del Prof. Ermete Ferraro, operatore socio-culturale ed "eco-linguista"

W



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 100.000,00 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 104 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2016.

W



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge Regionale

*"Norme per lo Studio, la Tutela e la Valorizzazione della Lingua Napoletana, dei
Dialectti e delle Tradizioni Popolari della Campania"*

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania – aderendo a quanto affermato nell'art. 5 della *"Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla diversità culturali"* – riconosce ed incoraggia come un valore la diversità linguistica e tutela il patrimonio linguistico e culturale del proprio territorio.
2. La Regione Campania - rifacendosi anche a quanto sancito dalla *"Carta Europea delle Lingue Regionali"*, approvata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992 - riconosce nelle lingue regionali l'espressione di ricchezza culturale e condivide l'esigenza di un'azione risoluta per la loro salvaguardia e promozione, facilitandone l'uso orale e scritto ed agevolandone lo studio ed insegnamento.
3. La Regione Campania, conformemente a quanto scritto nell'art. 8, punto 1, lettera 'm' del proprio *Statuto*, s'impegna a tutelare e valorizzare il suo patrimonio culturale con le proprie diversità culturali e linguistiche, promovendo e favorendo la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etno-musicali e delle tradizioni popolari, con particolare riguardo alla salvaguardia e promozione della lingua napoletana e degli altri dialetti presenti nel territorio regionale.
4. Ai sensi della presente legge, la Regione Campania assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua napoletana e la relativa produzione letteraria scritta e orale e tutte le altre espressioni artistiche, musicali e culturali che attengono al patrimonio identitario – materiale e spirituale - del popolo campano, nella sua specificità ed originalità.

W



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
Categorie di beni tutelati

1. Le principali categorie di beni culturali sottoposti alla tutela e disciplina della presente legge sono le seguenti:
 - a. patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale, in quanto legati alle tradizioni storico-sociali e culturali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale sia nelle forme letterarie in cui sono stati espressi;
 - b. rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi, ritornelli ed altre espressioni riguardanti temi quali l'alimentazione, la salute ed altre visioni tradizionali proprie del popolo campano, espressi in lingua napoletana o in altri dialetti di questa regione;
 - c. canti, musiche e danze popolari, la cui tradizione – in forma orale o scritta – sia comunque documentabile;
 - d. feste, riti, giochi e passatempi legati alle tradizioni popolari della Campania.

W



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Insegnamento della lingua e cultura napoletana

- 1.** La Regione Campania tutela e valorizza il patrimonio storico-culturale e letterario connesso alla lingua napoletana anche mediante il suo insegnamento – e la conoscenza degli altri idiomi della Campania – nelle scuole di ogni ordine e grado.
- 2.** Al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 sono destinati progetti appositi, finanziati dalla Regione, che vadano ad inserirsi o ad integrarsi nei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni in materia e nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Comitato Scientifico

1. E' istituito un Comitato Scientifico composto da sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio Regionale, scelti fra personalità d'indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica e della produzione e promozione di attività culturali che utilizzino la lingua napoletana ed i dialetti campani, ed altri quattro designati dalla Conferenza dei Rettori delle Università della Campania, scegliendoli fra gli esperti e studiosi già operanti – in ambito accademico o no – nel campo degli studi linguistico-letterari, etnoantropologici ed etno-musicologici.
2. Il Comitato Scientifico è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti. Alle sue sedute partecipa un dirigente del servizio regionale beni e strutture culturali ed il dirigente del Centro regionale di documentazione. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non è previsto alcun tipo di rimborso spese.
3. Al Comitato Scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. proporre alla Giunta regionale progetti specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico regionale;
 - b. formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni attinenti la presente legge;
 - c. coordinare i rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti Locali, con le Università nonché con altre Associazioni ed Enti culturali;
 - d. redigere un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e progetti regionali in materia.

W



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Centro di documentazione e studi sull'identità linguistico-culturale della Campania (C.D.S.I.L.C.)

1. La Regione Campania istituisce, nell'ambito delle proprie strutture, un *Centro regionale di documentazione e studi sull'identità linguistica e culturale della Campania* (più oltre indicato con l'acronimo C.D.S.I.L.C.), col compito di raccogliere materiali documentari e promuovere ricerche, studi ed ipotesi didattiche relative al patrimonio linguistico, etno-musicale e delle tradizioni popolari della Campania, con particolare riferimento alla tutela e promozione della lingua napoletana.
2. La prima dotazione del C.D.S.I.L.C. è costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione Campania, da integrarsi con ulteriori materiali bibliografici e documentari relativi alle proprie competenze istituzionali.
3. Compiti del C.D.S.I.L.C. sono i seguenti:
 - a. promuovere iniziative di studio e ricerca nel settore in oggetto, curando la diffusione e pubblicazione dei risultati;
 - b. curare l'acquisizione di documentazione relativa ai beni culturali di cui sopra, in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva, sia direttamente sia mediante cessione da parte di terzi di materiale preesistente o in via di elaborazione;
 - c. avviare l'elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico della lingua napoletana, in collaborazione con le istituzioni universitarie competenti e con altri centri di studi relativi a tale materia;
 - d. provvedere alla creazione di una biblioteca ed audio-videoteca specializzata nelle materie oggetto di questa legge, in accordo con la biblioteca del consiglio regionale della Campania, quale sezione coordinata ma autonoma;
 - e. assicurare la fruizione da parte dei cittadini – ed in particolare degli studenti - del materiale così raccolto e catalogato, curando altresì la diffusione gratuita di tali cataloghi a musei, biblioteche, istituzioni accademiche ed altri servizi culturali ed educativi presenti sul territorio regionale;
 - f. promuovere iniziative di promozione culturale inerenti le tematiche oggetto della legge, mediante conferenze, convegni ed interventi coordinati col mondo della scuola e con corsi di aggiornamento rivolti ai docenti, in collegamento con la Direzione Regionale per la Campania del M.I.U.R.;
 - g. implementare le attività previste nell'ambito del protocollo d'intesa per l'Archivio sonoro della canzone napoletana sottoscritto da Regione Campania, RAI Radiotelevisione S.p.A. e Comune di Napoli.

W



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 100.000,00 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 104 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2016.

Franco Aulo Boll.